

**IN BREVE n. 037-2019**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

**QUADERNI LEGAL CORNER - LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE.**  
**IL TRATTAMENTO DATI NELLO STUDIO DEL MEDICO SINGOLO O**  
**ASSOCIATO** a cura avv. P.M.Ferrari

La presa in carico del paziente  
trattamento dati nello studio medico singolo ed associato

2019

**SOMMARIO**

l'importanza della corretta gestione dei dati sensibili.....	2
consenso ed informativa nello studio del medico privato e convenzionato .....	2
obbligo di informativa nello studio del medico convenzionato.....	3
quando persone diverse dal paziente chiedono al medico – come comportarsi. ....	4
il medico singolo ed associato deve redigere la valutazione d'impatto ed avere il data privacy officer? .....	5
il medico singolo ed associato deve redigere il registro dei trattamenti? .....	5
ci sono delle regole minime da rispettare? .....	6
cosa vuol dire utilizzare un software privacy designer?.....	7
e' possibile consegnare le ricette mediche in sala d'attesa in un cestino comodamente accessibile o al farmacista? .....	9
in sintesi.....	10
FORMAT- lettera incarico per il personale .....	10
ipotesi di format informativa per attivita' associate – da modificare ed integrare ....	12
ipotesi di consenso del paziente nel caso in cui si intenda consegnare a terzi e/o attraverso mail documentazione sanitaria .....	13

Aggiornata con la nota del garante per la protezione dei dati personali - disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute  
in ambito sanitario - 7 marzo 2019 [9091942]

**ALLEGATI A PARTE - LEGAL CORNER avv.P.M.Ferrari (documento 161)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RIPARTIZIONE DETRAZIONE FIGLI A**

**CARICO** da La Posta di Nuovo Fisco Oggi

### **Domanda**

È sempre obbligatorio ripartire al 50% tra genitori non separati la detrazione per i figli a carico?

### **Risponde Paolo Calderone**

Premesso che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione va ripartita per legge nella misura del 50% ciascuno.

Questa regola generale può essere derogata solo nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

## **ARAN - ORIENTAMENTI APPLICATIVI**

### **CFC29**

**È possibile riconoscere i permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami di cui all'art. 31, comma 1, lett. a), del CCNL Funzioni centrali del 12/2/2018 anche ai dipendenti che ne facciano richiesta per lo svolgimento di prove selettive nell'ambito di procedure di mobilità o propedeutiche all'attivazione di comandi?**

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che la natura delle procedure che gli enti attivano a vantaggio del solo personale già in servizio nella pubblica amministrazione, al fine di selezionare quanti siano interessati ad un passaggio – temporaneo o definitivo – nei propri organici, non appare assimilabile a quella delle procedure selettive di tipo concorsuale né ad un esame.

Si ritiene, pertanto, che l'esigenza di assentarsi per svolgere un colloquio o una prova di idoneità in relazione ad una procedura finalizzata all'attivazione di un comando o di una mobilità non rientri tra quelle che il CCNL sottoscritto il 12/2/2018 ha inteso tutelare con l'istituto di cui all'art. 31, comma 1, lett. a). La fattispecie può comunque essere ricondotta a quella del permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell'art. 32 del richiamato CCNL.

### **SCU109**

**Il personale ATA con orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti, dalle ore 7:48 alle 15:00, nel caso di un corso obbligatorio di aggiornamento sulla sicurezza della durata di 3 ore, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, è obbligato ad effettuare la pausa di almeno 30 minuti?**

In proposito si richiama l'art. 51, comma 3, del CCNL 29.11.2007, il quale espressamente prevede che *"l'orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l'orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti."*

Sul punto, va osservato che la clausola contrattuale deve essere letta unitamente alle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro.

In particolare, con riguardo alla pausa l'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore *"il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono*

*stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo".*

Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non potrà rinunciarvi. Infatti le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell'interesse del lavoratore.

In relazione a quanto sopra specificato si ritiene che la fruizione della pausa abbia carattere obbligatorio e, in quanto tale, non possa dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore.

## CFC27

**In merito alla gestione del preavviso con riferimento ai dipendenti che intendono avvalersi del pensionamento anticipato, secondo le disposizioni dell'art. 14 del d.l. n. 4/2019, c.d. "quota 100", dal momento che la norma richiamata dispone espressamente, in materia di preavviso, che "la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi" (art. 14, comma 6, lett. c) del d.l. 4/2019), si chiede se tale disposizione integri, in senso ampliativo, la previsione dell'art. 67 comma 1 del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018, estendendo i termini di preavviso ivi previsti e, di conseguenza, la relativa disciplina (indennità di mancato preavviso, divieto di assegnazione delle ferie).**

Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che la questione sollevata attiene alle modalità applicative del citato decreto-legge, in merito alle quali potranno essere richiesti chiarimenti al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, cui peraltro il medesimo quesito risulta essere già indirizzato.

Per quanto attiene agli aspetti di competenza dell'Agenzia, relativi alla gestione dell'istituto contrattuale del preavviso, l'avviso della scrivente è nel senso che la disciplina del preavviso regolamentato dalla contrattazione collettiva (art. 67 del CCNL del 12/2/2018) non sembrerebbe automaticamente estensibile al più ampio periodo di preavviso con il quale deve essere presentata all'amministrazione la domanda di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 14, comma 6, lett. c) del d.l. 28-1-2019 n. 4, tenuto anche conto delle diverse funzioni delle due tipologie di preavviso e della specialità della previsione di legge.

Conseguentemente, deve ritenersi che anche gli orientamenti applicativi dell'ARAN in merito all'istituto contrattuale del preavviso non siano estensibili al particolare preavviso introdotto dalla norma di legge.

## CFC28

**È praticabile la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 30 ore settimanali che, su richiesta del dipendente, abbia un'articolazione dell'orario su tre giorni e durata della prestazione giornaliera pari a 10 ore?**

In merito alla durata massima dell'orario giornaliero, occorre innanzitutto ricordare che il d.lgs. n. 66/2003 supera la disposizione dell'art. 19, co. 4, del CCNL 16/5/1995 del comparto Ministeri in cui si prevedeva il tetto di nove ore.

Coerentemente a quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs. n. 66/2003, che costituisce comunque norma inderogabile, il CCNL Funzioni centrali 2016/2018 all'art. 17, co. 6, ha sancito il diritto del lavoratore ad un riposo giornaliero non inferiore a 11 ore consecutive, così definendo per differenza la durata massima della giornata di lavoro.

In tale quadro, la richiesta del dipendente di articolare la propria prestazione di lavoro a tempo parziale su tre giorni a settimana, ciascuno della durata di dieci ore, non contravviene alle disposizioni del richiamato CCNL né del d. lgs. n. 66/2003, fermo restando il rispetto delle norme in materia di pausa, ai sensi dell'art. 23 del citato CCNL.

## **MIN.LAVORO - RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato i Decreti concernenti la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con decorrenza 1° luglio 2019, per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura e medici radiologi.

### **Decreti:**

- **Decreto n. 93 del 2 agosto 2019, per il settore agricoltura,**
- **Decreto n. 94 del 2 agosto 2019, per il settore medici radiologi,**
- **Decreto n. 95 del 2 agosto 2019, per il settore industria, compreso il settore marittimo.**



**ALLEGATI A PARTE - DM 94 del 2.08.2019 Radiologi (documento 162)**

## **CONSUMO ACQUA POTABILE e CONTATORI INDIVIDUALI**

**Dpcm 4 marzo 1996 - Disposizioni in materia di risorse idriche.**

**Allegato:**

### **8.2.8. Misurazione**

La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua, di regola, al punto di consegna, mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, recepente la Direttiva Comunitaria n. 75/33.

Là dove esistono consegne a bocca tarata o contatori non rispondenti, deve essere programmata l'installazione di contatori a norma.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, **dove attualmente la consegna e la misurazione sono effettuate per utenze raggruppate, la ripartizione interna dei consumi deve essere organizzata, a cura e spese dell'utente, tramite l'installazione di singoli contatori per ciascuna unità abitativa.**

E' fatto obbligo al gestore di offrire agli utenti l'opportunità di fare eseguire a sua cura, dietro compenso e senza diritto di esclusività, le letture parziali e il riparto fra le sottoutenze e comunque proporre procedure standardizzate per il riparto stesso.

La disciplina degli eventuali contenziosi deve essere prevista nel Regolamento di utenza.

Nel condominio la ripartizione interna dei consumi deve avvenire (con spesa a carico del singolo utente) tramite contatori individuali per ciascuna unità immobiliare.

In particolare, l'installazione dei contatori non richiede l'approvazione assembleare

Tribunale di Milano sez. XIII del 3 maggio 2019 numero 4275

Secondo il principio espresso del Tribunale di Milano è legittima la posa del contatore individuale d'acqua in alternativa al consumo presuntivo in base ai millesimi. L'installazione di singoli contatori per la misurazione dell'acqua, con conseguente addebito dei costi in base ai consumi effettivi, non solo è del tutto legittima ma, alla luce della normativa vigente,

addirittura doverosa e, pertanto, non è nemmeno necessaria alcuna preventiva delibera condominiale autorizzativa della posa medesima.

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**



### **Serie tematica "lo Sport" dedicato a Gianni Brera, nel centenario della nascita**

Data di emissione 8 settembre 2019

La vignetta raffigura, in primo piano a sinistra, un ritratto di Gianni Brera con la sua macchina da scrivere; sullo sfondo sono ripetute a tappeto una serie di righe orizzontali tra le quali si incastonano le icone rappresentative del ciclismo, del calcio e dell'atletica leggera, sport di cui Brera era particolarmente appassionato.

## **NUMISMATICA ZECCA ITALIANA - NUOVO CONIO**

### **5 euro Centenario della nascita di Fausto Coppi**

**costo euro 18,00**



Dritto: profilo di Fausto Coppi, volto a destra, con il tubolare a spalla. Nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA", nel campo di destra, il nome dell'autore "V. DE SETA". Nel giro, una catena di bicicletta chiusa con quaranta maglie, come gli anni di vita del grande campione.

Rovescio: su simbolici tornanti, Fausto Coppi in fuga su due ciclisti distaccati. Chiude la composizione una corona da bicicletta con quaranta denti, come gli anni di vita del grande campione. Sul lato sinistro, il valore "5 EURO"; nel giro, la scritta "FAUSTO COPPI" e le date "1919 - 2019"; in basso, "R", identificativo della Zecca di Roma, e la scritta "ROSA È LA SUA MAGLIA".



Metallo:	esterno: bronzital - interno: cupronichel
Contingente:	8.000
Tipologia:	Monete Italia Euro
Autore:	Valerio De Seta
Anno emissione:	2019
Disponibile:	2 settembre 2019
Valore nominale:	5 euro
Bordo:	poligonale a 16 lati
Finitura:	fior di conio
Diametro mm:	27,5
Peso gr:	9,52

## **AGENZIA ENTRATE - CIRCOLARE 20/sett. 2019**

### **Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo di imposta 2018 - ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali.**

Con circolare n. 17 del 2 agosto 2019 sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine alle modalità applicative degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA), di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di seguito articolo 9-bis), per il periodo d'imposta 2018 e le risposte ai primi quesiti pervenuti in merito all'applicazione degli indici stessi. Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti attraverso la ricognizione e la raccolta sistematica delle risposte fornite in merito ad alcuni quesiti delle associazioni di categoria e degli ordini professionali formulati in occasione di incontri e convegni in materia di ISA, che si sono svolti nei mesi di giugno e luglio 2019.

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Circ. n.20 del 9.09.2019 (documento 163)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE ASILO NIDO** da La Posta di Nuovo Fisco

Oggi

### **Domanda**

A quanto ammonta la detrazione per le spese sostenute per pagare le rette dell'asilo nido? Quali documenti devo conservare?

### **Risponde Paolo Calderone**

Per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido, sia pubblico che privato, spetta una detrazione dall'Irpef del 19% su un importo massimo della spesa di 632 euro. La detrazione va ripartita tra i genitori in base all'onere sostenuto da ciascuno. Per quanto riguarda la documentazione, è necessario conservare la fattura, il bollettino bancario o postale, la ricevuta o la quietanza di pagamento.

## **POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DOMESTICI**

La legge 3 dicembre 1999, n. 493 (\*) ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque, donna o uomo, impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell'ambito domestico.

Scopo dell'opuscolo è quello di fornire informazioni di carattere generale sull'assicurazione, gestita dall'Inail.

-----  
(\*). Alla legge n. 493/1999 è stata data attuazione con decreti ministeriali del 15 settembre 2000. La stessa legge è stata poi integrata e modificata dal decreto ministeriale del 31 gennaio 2006 e dalla legge 296 del 27 dicembre 2006 (art. 1 comma 1257) e, da ultimo, dalla legge 145 del 31 dicembre 2018 (art. 1 commi 534 e 535).

Per informazioni: [www.inail.it](http://www.inail.it) o presso una sede Inail.

**ALLEGATI A PARTE - INAIL 2019 Ass.obbligatoria contro gli infortuni domestici (documento 164)**

## **INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI DOMESTICI, INTEGRAZIONE DEL PREMIO ANNUALE** da DplMo - fonte:Inail

L'Inail, in data 9 settembre 2019, informa che **il 15 ottobre 2019 scade il termine per effettuare il**

**pagamento dell'integrazione di 11,09 euro** relativo all'importo annuale della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici.

Per garantire la continuità della propria copertura assicurativa, entro il prossimo 15 ottobre gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento dell'integrazione di 11,09 euro, che allinea ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio 2019 l'importo annuale della polizza, obbligatoria per tutte le persone che svolgono gratuitamente un'attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione.

**La platea dei beneficiari estesa fino ai 67 anni.** In una lettera inviata agli assicurati che nei mesi scorsi hanno versato i 12,91 euro per il rinnovo dell'iscrizione, l'Inail ricorda che il nuovo premio annuale stabilito dall'ultima legge di bilancio è accompagnato da un'estensione della platea dei beneficiari della tutela assicurativa, che ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni, e da un significativo ampliamento delle prestazioni garantite.

**Tra le novità la riduzione del grado di invalidità per la costituzione della rendita.** Le novità riguardano, in particolare, l'abbassamento del grado di invalidità che è necessario per la costituzione della rendita Inail, passato dal 27% al 16%, l'introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l'inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%, e il riconoscimento dell'assegno integrativo per l'assistenza personale continuativa ai titolari di rendita che versano in particolari condizioni menomative e che hanno necessità di assistenza quotidiana.

**Procedura più agevole con il bollettino precompilato e il sistema pagoPA.** Per rendere più agevole il pagamento dell'integrazione, alla lettera inviata agli assicurati è allegato il bollettino PA precompilato di 11,09 euro. Il versamento può essere effettuato in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell'Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l'avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.

**È ancora possibile mettersi in regola.** Le modalità di pagamento sono le stesse anche per chi quest'anno non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici. A questo proposito, l'Inail sta procedendo all'invio di un bollettino precompilato agli assicurati presenti nella propria banca dati che non risultano in regola, che potranno utilizzarlo per pagare i 24 euro del premio annuale in un'unica soluzione. In questo caso il versamento deve essere effettuato nel più breve tempo possibile, in quanto la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento.

**Precisazioni relative agli avvisi di pagamento.** Sugli avvisi di pagamento, nella sezione "Banche ed altri canali", è riportato il codice CBILL "BE7KK", anziché il codice CBILL "BE77K". Ciò non ostacola in alcun modo il pagamento attraverso Poste italiane, mentre per i canali in cui è richiesta l'imputazione manuale del codice CBILL è sufficiente barrare il codice errato e scrivere o comunicare all'operatore quello corretto. Tutti i codici a barre destinati ai lettori ottici (datamatrix, QR code) sono corretti. Nei casi in cui, pur avendo già versato la quota di 12,91 euro, sia stata ricevuta la richiesta di pagamento del premio annuale di 24 euro, è necessario consegnare o inviare quanto prima la copia della ricevuta di pagamento alla sede Inail territoriale competente in relazione al proprio domicilio. L'Istituto provvederà poi a recapitare la richiesta di integrazione del premio pari a 11,09 euro, che andrà versata entro il 15 ottobre.

**A chi rivolgersi per informazioni e assistenza.** Per ulteriori informazioni relative all'assicurazione contro gli infortuni domestici è possibile chiamare il Contact Center Inail al numero 06.6001, raggiungibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico. In alternativa è possibile anche rivolgersi alle sedi territoriali dell'Inail o alle associazioni delle casalinghe: Obiettivo famiglia/Federcasalinghe, Movimento italiano casalinghe (Moica) e Sindacato casalinghe lavoratrici europee (Scale Ugl).

**ALLEGATI A PARTE - INAIL 2019 Infortuni domestici (documento 165)**

## **AGENZIA ENTRATE - AGEVOLAZIONI PRIMA CASA**

### **Agenzia delle Entrate - Risposta all'interpello numero 378 del 10 settembre 2019**

Inapplicabilità delle agevolazioni prima casa in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune concesso in locazione.

Nota II-bis) posta in calce all'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interp.378 - risposta (documento 166)**

### **Agenzia delle Entrate - Risposta all'interpello numero 377 del 10 settembre 2019**

Applicabilità delle agevolazioni prima casa ai sensi della Nota IIbis, comma 4-bis, all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986, n. 131, in caso di possidenza di altro immobile situato nello stesso Comune non acquistato con le agevolazioni prima casa in quanto acquistato con atto soggetto ad aliquota Iva al 4% da Società costruttrice prima del 22 maggio 1993. - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Interp.377 - risposta (documento 167)**

## **ATTI ILLEGITTIMI e MOBBING**

Non sempre una serie di provvedimenti disciplinari, pur dichiarati illegittimi, porta alla constatazione di mobbing.

Perché possano costituire indice di una condotta assimilabile al mobbing va evidenziato l'intento persecutorio.

*Corte di Cassazione Civile sez.Lavoro - Ordinanza numero 22288 del 5 settembre 2019*

## **ENPAM MODELLO D**

Ogni anno va dichiarato all' Enpam il reddito da libera professione prodotto nell'anno precedente.

Quest'anno l'invio del modello D è stato prorogato al 30 settembre 2019 solo per i liberi professionisti soggetti a Isa e con regime forfettario.

Per compilare online il modello D andare nell'area riservata del sito [www.enpam.it](http://www.enpam.it).

Ricordiamo che dopo la scadenza del 30 settembre 2019 scatta una sanzione di € 120,00.

## **TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO e TRATTAMENTO DI FINE**

**RAPPORTO** (estratto da Pensioni&Lavoro)

<https://www.pensionielavoro.it/site/home/wikilavoro/la-fine-del-rapporto-di-lavoro/tfs-buonuscita-e-tfr/la-liquidazione-dei-dipendenti-pubblici.html>

<https://www.pensionielavoro.it/site/home/wikilavoro/la-fine-del-rapporto-di-lavoro/tfr-cose-e-come-si-calcola/tfr-tutto-quello-o-quasi-che-c-e-da-sapere.html>

Il trattamento di fine servizio (TFS) e il trattamento di fine rapporto (TFR) sono istituti sorti per colmare il gap economico tra ultima retribuzione in attività lavorativa e il primo rateo di pensione, una volta con tempi lunghissimi specialmente nel pubblico impiego.

Il trattamento di fine servizio (TFS) del pubblico impiego comprende:

1. L'Indennità di Buonsuscita (IBU), i cui destinatari sono i dipendenti dello Stato in senso stretto (dipendenti dei Ministeri, delle Agenzie Fiscali, della Scuola, dell'AFAM e dell'Università);
2. L'Indennità Premio di Servizio (IPS), di pertinenza dei dipendenti degli Enti Locali, delle Regioni e del Servizio Sanitario Nazionale;
3. L'Indennità di Anzianità (IA), destinata ai dipendenti degli Enti Pubblici non Economici e delle Camere di Commercio.

Differenti sono la natura e le modalità di calcolo e di fiscalizzazione.

La IPS, la IBU e la IA hanno carattere assicurativo mutualistico previdenziale, la IBU e l'IPS prevedono una contribuzione anche da parte del lavoratore, mentre il TFR (settore privato) ha carattere di salario differito con accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare:

- Indennità di Buonsuscita: la contribuzione versata all'INPS è pari al 9,60% di cui il 7,10 % a carico del datore di lavoro e il 2,50% a carico del lavoratore, per un totale del 9,60% da calcolarsi sull'80% di alcune voci retributive specificatamente indicate dalla legge (DPR n. 1032 del 29 dicembre 1973). La prestazione di fine servizio si ottiene moltiplicando  $1/12^{\circ}$  dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio.
- Indennità Premio di Servizio: la contribuzione ora versata all'INPS è per il 3,60% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del lavoratore da calcolarsi sull'80% delle voci retributive fisse e continuative (legge n. 152 dell'8 marzo 68). La prestazione è calcolata, moltiplicando  $1/15^{\circ}$  dell'80% dell'ultima retribuzione annua utile per gli anni di servizio.
- Indennità di Anzianità: è totalmente a carico del datore di lavoro e si calcola moltiplicando  $1/12^{\circ}$  del 100% delle voci utili per gli anni di servizio.
- Differente il TFR (lavoratore del settore privato): accantonamento del 6,91% della retribuzione utile, da calcolarsi sul 100% delle stesse voci utili al TFS con l'aggiunta di altre individuate contrattualmente. Quest'importo, anno dopo anno, va rivalutato di una percentuale pari al 75% del tasso d'inflazione più 1,50%.  
Per tassi d'inflazione inferiori al 6%, la rivalutazione del TFR sarà sempre superiore all'inflazione stessa, producendo un aumento del potere d'acquisto degli accantonamenti. Con questa modalità, accantonamenti e rivalutazioni si capitalizzano anno dopo anno: il montante finale darà luogo alla prestazione lorda.

LA SCURE FISCALE:

- Indennità di Buonsuscita: l'indennità lorda va ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d'imponibile del 26,04%. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento.
- Indennità Premio di Servizio: l'indennità lorda va ridotta di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili, e di un abbattimento d'imponibile del 40,98%. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento.
- Indennità di Anzianità: l'indennità lorda è ridotta solo di una quota esente pari a 309.87 euro, moltiplicato per gli anni utili. L'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento.

- Trattamento di Fine Rapporto: il trattamento lordo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media degli ultimi cinque anni d'imposta.

#### COME SI ACCEDE AL TFS

Contrariamente al passato che veniva erogato a domanda con prescrizione quinquennale, ora le prestazioni sono corrisposte d'ufficio (il lavoratore non deve cioè presentare alcuna istanza)

In particolare, vengono corrisposte:

- in un'unica soluzione, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro
- in due rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro e inferiore a 100.000 euro (in tal caso, la prima rata è pari a 50.000 euro e la seconda alla parte rimanente)
- in tre rate annuali, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100.000 euro. In tal caso, la prima e la seconda rata sono pari a 50.000 euro e la terza è pari alla quota rimanente. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima.

I termini di pagamento sono poi differenti anche a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro:

- entro 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso (termine breve);
- non prima di 12 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per raggiungimento dei limiti di età o di servizio (ad esempio, al termine del contratto a tempo determinato);
- non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall'impiego ecc.).

Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:

- dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
- decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 12 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.

#### **QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE A CARICO DELL'AZIENDA**

Il Tribunale di Pordenone dà ragione agli infermieri: l'Azienda deve pagare la quota di iscrizione all'Ordine.

Nella sentenza il giudice del lavoro riprende quanto disposto dalla Suprema Corte con sentenza del 2015 riguardante gli avvocati: quando sussiste il vincolo di esclusività del rapporto di lavoro, l'iscrizione all'albo è funzionale allo svolgimento di un'attività professionale svolta nell'ambito di una prestazione di lavoro dipendente, pertanto la tassa rientra tra i costi per la realizzazione di tale attività e dovrebbe gravare, in via normale, sull'ente che beneficia in via esclusiva di tale lavoro.

***Tribunale di Pordenone sez. Lavoro - Sentenza n. 116/2019 pubbl. il 06/09/2019 RG n. 604/2017***